
FEDERAZIONE **AUTONOMA** **BANCARI** ITALIANI



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1431 - AM/ff**

ROMA, LI **11 maggio 2010**

OGGETTO: **Sentenza Tribunale di Viterbo**

Vi trasmettiamo una recentissima e interessante sentenza del Tribunale di Viterbo che ha condannato per attività antisindacale ex art. 28 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) il Banco di Brescia, per aver trasferito senza il preventivo nulla osta di cui all'art.22 Statuto dei Lavoratori una dipendente componente del Direttivo della sezione aziendale (r.s.a.).

Tale importante decisione ha sciolto la controversa questione della identificazione dei dirigenti della r.s.a. ed, in particolare, se qualsiasi componente della rappresentanza sindacale aziendale debba essere tutelato o solo quello che fruisce dei permessi di cui all'art. 23 dello Statuto, stabilendo fra l'altro che come da Sentenza di Cassazione sez. lav. n. 1684 del 5 febbraio 2003:

“Per dirigenti della r.s.a. devono intendersi tutti i delegati che compongono la rappresentanza sindacale, sicché le prerogative di cui agli artt.18,22,23, e 24 stat. lav. spettano a ciascun componente di detta rappresentanza e precisando,poi,come il legislatore non esiga alcuna formalità nella nomina di tali componenti”

“la garanzia posta dall'art.22 dello stat.lav. ...riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto svolgano per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione della r.s.a.”.

LA SEGRETERIA NAZIONALE